

STATUTO

ART.1 – COSTITUZIONE

È costituita una associazione denominata

“LIONS per Lifebility Italia ETS”.

ART.2 – SCOPO

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: la promozione e la gestione del premio Lifebility Award, come già sviluppato dal 2010 dal Comitato Lions Lifebility, e altre attività aventi l'obiettivo di stimolare nei giovani l'etica sociale e di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'Associazione, pertanto, per il perseguimento delle proprie finalità intende operare in via prevalente nei settori di cui alla lettera i) dell'art. 5, D.lgs. 117/2017, svolgendo in particolare le seguenti attività: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Per il conseguimento dei propri fini di solidarietà, l'associazione si propone di porre in essere delle attività accessorie utili al reperimento dei fondi necessari a finanziare le attività istituzionali, nell'ambito e nei limiti della normativa vigente, anche attraverso manifestazioni sportive, culturali, campagne di sensibilizzazione e simili.

È precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle attività ad esse strettamente connesse.

ART.3 – SEDE

L'associazione ha sede a **Milano**.

Con deliberazione dell'assemblea potranno essere istituite sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia.

ART. 4 – DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART.5 – PATRIMONIO

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi volontari dei soci
- contributi di società, privati, altre associazioni e fondazioni
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni e sponsorizzazione;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi provento per attività svolta dall'Associazione.

In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/17 l'associazione dovrà redigere e pubblicare il Bilancio sociale in conformità al richiamato art. 14.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E', in ogni caso, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART.6 – SOCI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

ART. 7 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ART.9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente dell'associazione
- il vice presidente (eventuale)
- il segretario generale
- il tesoriere
- l'organo di controllo

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ordinari e si raduna almeno una volta l'anno, su convocazione inviata per mail almeno cinque giorni prima, per ascoltare la relazione sull'attività, esaminare e approvare il rendiconto della gestione ed il rapporto del revisore, procedere alle nomine alla scadenza degli organi dell'associazione ed assumere tutte le altre deliberazioni di sua competenza o proposte alla sua attenzione.

I soci non possono farsi rappresentare da altri soci per delega e non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le riunioni dell'assemblea potranno essere tenute in forma di audio e video conferenza e di ogni riunione sarà redatto apposito verbale. I partecipanti alle riunioni possono esprimere il proprio voto di persona (se presenti) oppure anche per via telefonica ovvero telematica.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Al Presidente spetta l'obbligo di constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

Possono partecipare, su invito del consiglio direttivo, con solo parere consultivo i soci sostenitori, benemeriti e aderenti.

I soci fondatori costituiscono la prima assemblea.

L'assemblea, in ogni caso con le maggioranze di cui all'art. 21 codice civile, delibera:

a) sull'elaborazione delle linee di indirizzo dell'attività della Associazione, sull'elaborazione di progetti e strategie di attività associativa, curando in ogni fase la loro esecuzione esercitando un potere di indirizzo e vigilanza sull'attività esecutiva del Consiglio Direttivo;

b) sulla struttura operativa dell'Associazione, adottando, ove ritenga, regolamenti attuativi dello Statuto e comunque utili al miglior funzionamento dell'ente;

c) sulla composizione e la nomina del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione e/o di Controllo;

d) sulle modifiche allo statuto;

e) sullo scioglimento dell'Associazione - nominando uno o più liquidatori dei quali determina poteri e modalità di azione - e alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento della devoluzione, in favore di enti che perseguano finalità analoghe alle proprie o comunque di ETS;

f) sull'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, entro il mese di dicembre di ciascun esercizio.

ART.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il consiglio direttivo è composto da tre a sette persone tra i quali:

- il presidente dell'associazione
- il vice presidente (eventuale)
- i consiglieri
- il segretario
- il tesoriere

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti dall'assemblea dei soci fra gli associati persone fisiche e durano in carica tre anni. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il consiglio direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In relazione alle dimensioni dell'attività, il consiglio direttivo delibera se nominare il vice presidente e attribuire specifiche deleghe al segretario.

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente sulla base di uno specifico ordine del giorno; le riunioni del consiglio direttivo potranno essere tenute in forma di audio e video conferenza e potrà essere integrato da esperti e/o collaboratori operativi; di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Il consiglio direttivo nomina il comitato scientifico, approva il regolamento dell'associazione e la bozza del rendiconto annuale e convoca l'assemblea dei soci ordinari.

In caso di cessazione della maggioranza dei membri del consiglio direttivo, decade l'intero consiglio e dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per le necessarie nomine, da parte del consigliere più diligente.

ART.12 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale e generale rappresentanza dell'associazione. E' coadiuvato dal Segretario, presiede di diritto l'assemblea e partecipa alle riunioni del comitato scientifico.

ART.13 – COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è composto da non meno di 5 (cinque) e non oltre 12 (dodici) membri secondo la deliberazione del consiglio direttivo al momento della nomina; i membri saranno scelti tra esponenti delle discipline in cui opera l'associazione; il comitato ha il compito di formulare i parametri generali per i criteri di valutazione, concorrere e valutare i progetti e collaborare con il consiglio direttivo nell'organizzazione ed attuazione del premio.

Il comitato scientifico è nominato per un anno e può essere confermato parzialmente o totalmente.

ART.14 – RENDICONTO ANNUALE e LIBRI SOCIALI

L'esercizio associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal tesoriere, appronta la bozza del rendiconto finanziario ed economico che sarà portato all'esame del consiglio direttivo per la presentazione all'assemblea dei soci ordinari, secondo le disposizioni di legge per le dimensioni dell'attività svolta. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere impiegato nel rafforzamento dell'associazione per l'attività dell'edizione successiva e, comunque, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17 l'Associazione, una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, dovrà redigere e pubblicare il Bilancio sociale in conformità al richiamato art. 14.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (ove nominato), e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 15 –ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea e/o dall'atto costitutivo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti, ove gli sia attribuito espressamente l'incarico ovvero la revisione sia obbligatoria per disposizione di legge. In tal caso tutti i membri dell'organo, quando collegiale, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 – RIMBORSO SPESE

Tutti i soggetti nominati alle cariche associative hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Non è prevista alcuna indennità per la partecipazione alle attività dell'associazione.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ETS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di associazioni non riconosciute e le altre norme di legge in materia, con particolare riferimento a quelle recate dal codice del Terzo Settore.